



Bruxelles, 28 giugno 2022  
(OR. fr, en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0366(COD)**

---

---

**10783/22  
ADD 1**

**ENV 691  
CLIMA 335  
FORETS 59  
AGRI 305  
RELEX 908  
CODEC 1044**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. Comm.:	14151/21 + ADD 1-7 - COM(2021) 706 final
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 <ul style="list-style-type: none"><li>– Orientamento generale</li><li>– Dichiarazione</li></ul>

---

**Dichiarazione a nome della Slovacchia**  
**riguardante**

**la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 e relativi allegati**

La Slovacchia considera prioritaria e urgente la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale. La proposta di regolamento può contribuire in modo significativo a tale sforzo, in quanto riguarda il consumo nell'UE e l'esportazione dall'UE delle materie prime e dei prodotti che sono principalmente responsabili della deforestazione a livello mondiale.

Tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento dell'UE sul legno, la Slovacchia ritiene che la complessa questione della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale non possa essere risolta efficacemente solo affrontando la questione della legalità.

Riteniamo che, in linea di principio, gli sforzi debbano essere finalizzati ad accertare se una materia prima o un prodotto provenga o meno da una zona disboscata.

La Slovacchia esprime preoccupazione per il fatto che l'obbligo di verificare se i prodotti in questione siano stati fabbricati in conformità della legislazione pertinente del paese di produzione, come definito all'articolo 2, paragrafo 28, possa imporre un onere amministrativo inadeguato agli operatori e alle autorità competenti, e quindi incidere negativamente sulla possibilità pratica di ottemperare a tale obbligo.

---